

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
Commercialista – Consulente del Lavoro

**Rag. Pini Fabiana**  
Consulente del Lavoro

**Dott. Vergioli Riccardo**  
Commercialista

**Avv. Tedeschi Costanza**  
Servizi legali e contrattuali

---

## COMPENSAZIONI “VERTICALI” NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO F24

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017, recentemente convertito nella L. 96/2017, in tema di contrasto alla indebita compensazione dei crediti fiscali (argomento già approfondito nella precedente circolare di maggio).

In particolare il citato documento di prassi si sofferma sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole (sostanzialmente riconducibili all’utilizzo obbligatorio degli strumenti di pagamento messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, ovvero Entratel e Fisconline) e su quelle situazioni nelle quali l’utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” che in quanto escluse dalle nuove regole permettono il ricorso alla modalità di pagamento tramite *home banking* e similari.

### Important e

Si ricorda, comunque, che a prescindere che la compensazione sia “orizzontale” o “verticale”, se il modello F24 chiude “a zero” - anche prima delle novità del citato D.L. n.50/2017 – era obbligatorio il ricorso agli strumenti di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quindi Entratel o Fisconline

Per facilitare l’individuazione dei predetti crediti la risoluzione n. 68/E/2017 riporta 3 allegati nei quali sono evidenziati i relativi codici tributo che presentano le seguenti caratteristiche:

- **Allegato 1** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita iva che non) già era obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
- **Allegato 2** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione orizzontale, i titolari di partita iva sono obbligati all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
- **Allegato 3** – crediti fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” non richiedono l’obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate bensì consentono l’utilizzo anche della modalità *home banking* e similari.

È con particolare riferimento ai crediti evidenziati nell’Allegato 3 (di seguito riportato) che il documento di prassi fornisce le indicazioni più rilevanti: viene infatti precisato che qualora nel modello F24 vengano operate sia compensazioni “verticali” (escluse dalle nuove regole) che compensazioni “orizzontali” (soggette ai nuovi obblighi), la trasmissione dello stesso deve avvenire esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

### Allegato 3

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014	1790, 1791, 1792
Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - articolo 27, D.L. 98/2011, conv., con modif., dalla L. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - articolo 1 commi da 96 a 117, L. 244/2007 - risoluzione n. 127/E/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - articolo 14, D.L. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - articolo 3, D.Lgs. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	Ires saldo - articolo 72, D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003 - risoluzione n. 76/E/2004	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'Ires - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpeg - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/E/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	Irpef saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'Irpef - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sostitutive	4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, conv. con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi e addizionali	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi e addizionali	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpef - saldo	4722, 4723, 4724
IRAP	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
	3883	Irapp - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, L. 190/2014	
IVA	6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004,
	6037	Credito Iva 2° trimestre	6005, 6006, 6007, 6008,
	6038	Credito Iva 3° trimestre	6009, 6010, 6011, 6012,
	6099	Credito Iva dichiarazione annuale	6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727

Si riportano i seguenti esempi.

**Esempio 1** utilizzo del credito esclusivamente in compensazione "verticale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 10.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

**Esempio 2** utilizzo del credito esclusivamente in compensazione "verticale" con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Possibilità di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro anche tramite modalità *home banking*

**Esempio 3** utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Credito Iva (codice tributo 6099) 5.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

**Esempio 4** utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 20.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Debito Iva periodico (codice tributo 6004) 5.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

**Esempio 5** utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) euro 10.000

Acconto Ires (codice tributo 2002) euro 20.000

Credito Iva (codice tributo 6099) euro 5.000

Obbligatorio di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

In conclusione del documento di prassi viene infine precisato che:

- i codici tributo di cui agli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione previa consultazione delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali;
- tra i codici tributo indicati nei citati allegati non sono ricompresi:
  - i crediti rimborsati dal sostituto a seguito di liquidazione del modello 730 e
  - il cosiddetto "*Bonus Renzi*",il cui utilizzo pertanto non richiede l'obbligatorio ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (sempre che il modello F24 in cui vengono utilizzati non preveda compensazioni "orizzontali" realizzate con altre tipologie di credito fiscale interessate dalle nuove regole).

